Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 18/05/2026

FATTO

1. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 19 giugno 2018 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo al 31 dicembre 2022, la Ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'Intermediario nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di Euro 1.532,64, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni rete distributiva, commissioni in favore dell'intermediario e spese di invio delle comunicazioni periodiche non maturate, già al netto di quanto corrisposto dall'Intermediario in sede di conteggio estintivo;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up front*;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in Euro 200,00, o nel diverso importo determinato in via equitativa;

- gli interessi legali decorrenti dal giorno del reclamo.

2. Costituitosi nel presente procedimento, l'Intermediario si oppone alle pretese della Ricorrente eccependo:

- la perdurante applicabilità dell'art. 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950 che, nel fare rinvio alle Disposizioni di Trasparenza, ingenererebbe in capo agli enti finanziatori un legittimo affidamento circa la praticabilità di schemi contrattuali basati sulla distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;
- l'applicabilità dei principi enunciati dalla sentenza della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023 (C-555/21) in materia di credito immobiliare ai consumatori, atteso che il SECCI, al pari del PIES, garantirebbe la tutela della trasparenza nei confronti del cliente;
- la congruità di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, redatto in conformità al contratto e al SECCI;
- che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3766/2022, avrebbe riconosciuto rilievo alla volontà delle parti espressa nel documento contrattuale, idonea a mettere il sottoscrittore in grado di comprendere l'entità economica dell'obbligazione assunta;
- che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, avrebbe statuito che i soggetti privati lesi dal mancato rimborso delle commissioni *up-front* non possono che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento nell'attuazione della direttiva.

Chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto.

3. La Ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

1. La Ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, *ex* art. 125-*sexies* TUB, alla restituzione *pro-quota* dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione:

(a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

(b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

(c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-*sexies* TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor"), le cui statuizioni, peraltro, non risultano disattese dalla più recente pronuncia della C.G.U.E., 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (in tema di "*contratti di credito immobiliare*"), richiamata in modo non pertinente dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "*specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato*" (cfr. par. 28 e 32-36).

2. Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022 (che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*", in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "*sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*";
- "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi* up front *ripetibile* [deve essere] *analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*". Con la conseguenza che "*la riduzione dei costi* up front *può … effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*".

È peraltro da segnalare che l'interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle sopra richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall'art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis").

3. Fatte queste premesse, dalla documentazione in atti emerge che il contratto è stato stipulato il 19 giugno 2018 e, quindi, in data anteriore a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l'art. 125-*sexies* TUB.

Con riguardo alle voci di costo delle quali la Ricorrente richiede il rimborso, sulla base della documentazione in atti, il Collegio – conformemente al proprio precedente orientamento (Collegio di Bari, decisioni nn. 4253/2021 e 7959/2023; Collegio di Milano, decisione n. 4680/2024) – accerta:

(i) la natura *up-front* delle commissioni di distribuzione (rete distributiva), in quanto remunerative di attività preliminari e prodromiche alla stipulazione del contratto;
(ii) la natura *recurring* delle spese di invio delle comunicazioni periodiche.

Quanto alle commissioni in favore dell'intermediario, il contratto distingue una quota ripetibile, per la quale prevede espressamente il rimborso secondo il criterio della curva degli interessi (come risulta dal piano di ammortamento sottoscritto dalla Ricorrente) – previsione che costituisce una "*diversa previsione pattizia*" basata su un principio di proporzionalità ai sensi della decisione del Collegio di

Coordinamento n. 26525/2019 – e una quota non ripetibile, di natura *up-front*, parimenti soggetta al criterio della curva degli interessi.
In sede di conteggio estintivo l'Intermediario ha riconosciuto, a titolo di commissioni quota non maturata, l'importo di Euro 261,46, imputato in parte (Euro 249,18) alla quota ripetibile delle commissioni in favore dell'intermediario, secondo il criterio contrattuale, e in parte (Euro 12,28) alle spese di invio delle comunicazioni periodiche, secondo il criterio *pro rata temporis*.
Applicando alle singole voci i criteri sopra illustrati, e tenuto conto delle parziali restituzioni già effettuate, risulta ancora dovuto alla Ricorrente l'importo complessivo di Euro 805,00, come emerge dal seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	120
rate scadute	53
rate residue	*67*
TAN	*3,65%*

	%restituzioni
- in proporzione lineare	*55,83%*
- in proporzione alla quota interessi	*33,02%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	c.interm. (q. non ripetibile)	*(up front)*	€ 1.760,58	*€ 982,99* ○	€ 581,42 ●	○		€ 581,42
○	c.interm. (q. ripetibile)	*(recurring)*	€ 754,54	*€ 421,28* ○	€ 249,18 ○	● € 249,18	€ 249,18	€ 0,00
○	c. distribuzione	*(up front)*	€ 676,20	*€ 377,55* ○	€ 223,31 ●	○		€ 223,31
○	spese invio c. periodiche	*(recurring)*	€ 22,00	€ 12,28 ●	*€ 7,27* ○	○	€ 12,28	€ 0,00
●				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
●				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
								€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 805
interessi legali	

Sull'importo come sopra determinato competono gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, come richiesto dalla Ricorrente.
4. La Ricorrente ha chiesto, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza.
In assenza di allegazioni specifiche e di documentazione a supporto, la domanda non può trovare accoglimento.
5. Con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, il Collegio, alla luce dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/2025, ritiene che la domanda debba essere rigettata.
Il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento per spese di assistenza professionale presuppone, infatti, che risulti dimostrato un comportamento gravemente scorretto, significativamente dilatorio od ostruzionistico dell'Intermediario nella gestione della controversia, ovvero una particolare complessità delle questioni oggetto del procedimento, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza del professionista. Nel caso di specie non ricorre nessuna di tali circostanze, trattandosi di una controversia connotata da spiccata serialità e priva di profili di complessità che rendessero necessaria l'assistenza di un legale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 805,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE